



Regolamento dell'Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - APS

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di Cormons approvato dall'Organo di Amministrazione il 10/02/2020 ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Organo di Amministrazione.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale UNITRE – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale UNITRE.
4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale decadono immediatamente dalla qualifica di associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
 - a) Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Non possono perdere il diritto al voto (come qualunque altro associato) anche se non intervengono alle Assemblee.
 - b) Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 50 per cento degli Associati fondatori.
 - c) Associati docenti: che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - c) Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per dividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale (comprensiva della quota locale e nazionale). L'Organo di Amministrazione, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3. Tutti gli Associati in regola con la quota associativa hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:
 - a) hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
 - b) hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di cinque Associati.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dall'Organo di Amministrazione fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere e verificare la regolarità delle deleghe.
 - d. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - e. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - f. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - g. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.

2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. L'Organo di Amministrazione
 - c. Il Presidente
 - d. L'Organo di controllo
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il/i Vice Presidente/i
 - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale vice
 - c. Il Segretario
 - d. Il Tesoriere
 - e. I Consiglieri in numero di cinque .

Art. 7 - Organo di amministrazione

1. La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile per non più di 3 mandati consecutivi fatte salve alcune situazioni particolari; decade quando viene a mancare la condizione di Associato UNITRE.
2. L'organo di Amministrazione viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti le varie aree di insegnamento.
4. All' Organo di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Organo di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.
6. L' Organo di Amministrazione fissa i giorni e l'orario di svolgimento dell'Assemblea degli Associati da tenere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dandone comunicazione agli Associati mediante comunicazione scritta, locandine o manifesti da affiggere o distribuire nelle aule almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.8- Organo di Controllo

- 1- Qualora non ricorrono le condizioni di cui agli art.30 c.2 e.31 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. , l'Assemblea degli Associati elegge un Organo di Controllo (in casi particolari anche monocratico), composto da tre membri effettivi e due supplenti.
- 2- L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra un elenco di nomi proposti dall' Organo di Amministrazione.
- 3- Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- 4- Ha anche i compiti previsti dall'art.30 comma 6,7 e 8 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
- 5- I componenti del'Organo di Controllo non possono far parte del Organo di Amministrazione, ma possono assistere alle sedute dello stesso

Art. 9 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità comprende tutte le attività sociali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica della Sede locale. Tali iniziative sono affidate all'autogestione degli Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.). Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità.

Art. 11 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta nei limiti e nel numero proposti dall’Organo di Amministrazione. Per ragioni tecniche di organizzazione l’Organo di Amministrazione può stabilire, per taluni corsi, un numero massimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, l’Organo di Amministrazione, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.

Art. 12 – Docenti

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni. Ai docenti fuori sede verrà riconosciuto un rimborso spese sulla base dei km effettivamente percorsi utilizzando delle tariffe fino ad un massimo delle tabelle ACI.

Art. 13 – Assistenti ai corsi

1. Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Organo di Amministrazione per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.

Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali

1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.